




Corte dei Conti
Inaugurazione anno giudiziario 2013

Relazione del Procuratore regionale

Antonio Caruso



Udienza del 21 febbraio 2013

INTRODUZIONE

Saluto cordialmente gli illustri ospiti che hanno inteso onorarci della loro presenza, le Autorità religiose, civili e militari, le rappresentanze delle Forze dell'Ordine, la Stampa, gli Avvocati, i tanti amici e colleghi intervenuti.

Nel corso del 2012, anno che si è collocato a 150 anni dalla nascita della Corte dei Conti, l'attività della Procura regionale per la Lombardia, è stata particolarmente intensa, sia in termini quantitativi, che, in molti casi, in termini di qualità e di rilievo giuridico.

L'analisi dei dati statistici rileva, preliminarmente, un significativo aumento degli atti di citazione (86), che insieme ai provvedimenti relativi agli appelli (7), ai ricorsi per resa di conto (7) e ai procedimenti cautelari (7), nonché ai controricorsi per Cassazione (2), ha rappresentato un risultato fortemente migliorativo rispetto all'andamento degli anni precedenti (per un totale di 109 provvedimenti emanati nell'anno).

Va rilevato, inoltre, che il complessivo ammontare dei pregiudizi erariali, per i quali è stata esercitata l'azione contabile, è stato di euro 11.658.740,12.

Un dato significativo si coglie nel sensibile aumento degli inviti a dedurre (115) e delle audizioni personali (106).

Di assoluta rilevanza è, poi, l'attività istruttoria esitata in provvedimenti di archiviazione (n. 841).

Infatti, pur non traducendosi nell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile intestata alla Procura, per numerosi fascicoli è stato sviluppato un approfondimento istruttorio, documentale e informativo, nella dialettica pre-processuale con le varie

amministrazioni, attività anch'essa di presidio a un impiego efficiente ed efficace delle risorse pubbliche.

Anche l'espletamento di tale funzione, quando si traduce in una archiviazione adeguatamente motivata sulla base di un' istruttoria completa, inevitabilmente orienta e indirizza allo sviluppo di una buona *practice* amministrativa, alzando la soglia di attenzione e di accortezza delle pubbliche amministrazioni.

Nel corso del 2012 sono pervenute n°1994 nuove denunce, sono state aperte n°2007 vertenze, mentre le indagini svolte nell'anno hanno determinato n°928 richieste istruttorie.

Il numero complessivo delle vertenze pendenti alla data del 31/12/2012 risulta pari a 7325, in pratica una media di oltre mille vertenze a testa per ogni magistrato assegnato all'Ufficio, compreso il Procuratore Capo.

ATTIVITA' DELLA PROCURA REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Nel corso del 2012, l'attività della Procura si è principalmente sviluppata lungo le tematiche, già individuate nella precedente relazione:

1. La lotta alla corruzione e concussione nella Pubblica Amministrazione e altri illeciti penali
2. Le frodi comunitarie e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea
3. Sanita' e " malpractice"
4. Enti locali: in particolare incarichi professionali e consulenze, opere pubbliche e debiti fuori bilancio

1. LA LOTTA ALLA CORRUZIONE E CONCUSSIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel corso del 2012 l'azione della Procura ha riscontrato una serie sconcertante di fenomeni corruttivi e concussivi nella pubblica amministrazione.

Va, ancora una volta e con forza, evidenziato come l'attenzione particolare per le patologie dell'azione amministrativa – soprattutto nei casi di fatti di corruzione e concussione - è quanto mai oggi necessaria.

Il fenomeno della corruzione è tuttora vivo nella realtà delle amministrazioni pubbliche italiane e presenta preoccupanti elementi di crescita.

Secondo il report 2012 di Transparency International, in Italia l'indice di percezione della corruzione, rispetto all'anno precedente (69° posto) è peggiorato di ben 3 posizioni (72° posto), in compagnia della Bosnia e della Tunisia, ma peggio del Ghana, del Botswana, del Bhutan e del Rwanda.

I soli paesi dell'Unione Europea sotto l'Italia sono la Bulgaria e la Grecia, quest'ultima al 94° posto.

Il fenomeno desta viva preoccupazione soprattutto per la sempre più marcata propensione alla "mercificazione del bene pubblico", per l'arricchimento personale, attraverso l'uso disinvolto del denaro pubblico e per gli sprechi non più tollerabili nel sistema generale.

La stessa Agenzia Transparency International definisce la corruzione come "*l'abuso della fiducia pubblica per vantaggio privato*".

Gli episodi corruttivi, e più in generale, gli illeciti contro la PA sono divenuti ormai quasi una costante di ogni tipo di illegalità, alcuni anche collegati alla criminalità organizzata, e funzionali al conseguimento di obiettivi illeciti, anche di preoccupante rilevanza, in fasce di

amministratori poco sensibili all'interesse pubblico e molto, invece, all'accrescimento del proprio tornaconto personale.

La piaga della corruzione, ben più grave rispetto a 20 anni fa, si è ormai annidata nel profondo del tessuto sociale e costituisce una intollerabile distorsione del sistema, contribuendo alla disaffezione del cittadino nei confronti delle istituzioni.

Inoltre, alterando le regole sociali, finisce per scoraggiare gli investimenti economici, sia in ambito interno che internazionale, ponendo dei costi elevatissimi a carico della comunità.

Ma il maggior prodotto della corruzione è soprattutto quello etico e civile, perché alimenta una mentalità sociale sempre più incline a considerare lo spazio pubblico come preda degli interessi personali.

Come ha affermato recentemente il Presidente della Corte dei Conti Giampaolino: " Il nostro Paese ha bisogno di un ritorno all'etica del rispetto del denaro pubblico, delle funzioni dell'interesse pubblico".

Per combattere la piaga della corruzione, così come i fenomeni delle mafie presenti nel territorio, è necessario ideare nuovi modelli operativi di cooperazione e integrazione interforze, coinvolte anche nel campo della giustizia, con un ripensamento di razionalizzazione ed economizzazione delle risorse investigative (nell'ottica della *spending review*) e un più efficace incremento del concetto di "*information sharing*" e di "*information technology*" (condivisione delle informazioni e utilizzo di nuove tecnologie), tra i diversi organi istituzionali, in nome del bene comune.

In quest'ottica è stato concepito e realizzato, in data 18 ottobre 2012, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e questa Procura contabile un protocollo di intesa volto ad intensificare ed a meglio coordinare la collaborazione tra entrambi gli Uffici al fine di

rendere più incisive le rispettive attività (esercizio dell'azione penale ed esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo contabile) e per meglio soddisfare, anche allo scopo di assicurare una efficiente economia dei mezzi processuali, il sempre crescente bisogno di giustizia da parte della collettività.

Grazie a tale forma stabile di collaborazione, qualora vengano a configurarsi ipotesi di illecito rilevanti sia dal punto di vista penale che contabile, viene resa sempre più concreta, tempestiva ed efficace la possibilità dell'intervento di ciascun Ufficio a tutela degli interessi pubblici, anche attraverso l'espletamento di atti di indagine congiunti mediante l'utilizzo dei medesimi organi investigativi.

Va rilevato, al riguardo, che il principio di autonomia e di segretezza degli atti di indagine compiuti dai pubblici ministeri, ordinario e contabile, va temperato con l'esigenza, anch' essa normativamente riconosciuta, di assicurare la conoscenza di atti ed informazioni a tutti i titolari della pubblica azione (art.117 c.p.p. e art. 74 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), e che al di là delle reciproche comunicazioni e denunce direttamente imposte dalla Legge (artt. 331 c.p.p.; 129 disp. att. c.p.p.), vanno riconosciuti, in ragione dell'obbligatorietà dell'azione penale e contabile, obiettive esigenze di coordinamento tra le attività delle due Procure volte ad assicurare non solo un efficiente esercizio delle rispettive funzioni, territorialmente circoscritte ad un medesimo ambito territoriale, ma altresì, in molti casi, una possibile economia nell'utilizzo delle comuni risorse investigative.

Schematicamente, il Protocollo prevede un intenso scambio di informazioni tra le due Procure, in particolare vengono analiticamente individuati gli atti da trasmettere da parte di ciascuna delle Procure.

E' importante l'introduzione della figura del Magistrato

coordinatore, presso ciascuna delle due Procure, vero "trait d'union" operativo, che rende possibile il dialogo costante tra le due istituzioni.

Si descrive nel Protocollo l'attività congiunta nelle indagini, si prevedono incontri di coordinamento periodici e l'utilizzo nei rapporti intermagistratuali dello strumento della posta elettronica certificata.

Lo scambio delle informazioni telematico protetto, rappresenta, forse, l'iniziativa più significativa dell'atto di intesa, contribuendo a dare un impulso decisivo ad un efficace coordinamento delle azioni congiunte.

Questo Protocollo, nei termini sopradescritti, già funzionante tra le Procure di Milano, sottoscritto anche con le Procure della Repubblica di Como e di Pavia, e a breve anche di altre Procure lombarde, ha già iniziato a produrre risultati significativi.

Mi riferisco, in particolare, alle numerose inchieste penali che hanno dato materia anche all'attività di indagine di questa Procura, e i cui risultati arriveranno in tempi brevissimi a maturazione.

Con la speranza che tale modello possa essere applicato in altri ambiti e in altre regioni, auspico che tale forma di collaborazione possa rafforzare la presenza dello Stato nella lotta alla corruzione e costituire uno strumento utile per una sempre più effettiva tutela del cittadino e delle pubbliche risorse.

Si darà conto, nel proseguo, degli atti di citazione maggiormente significativi depositati presso la Sezione Giurisdizionale nel corso del

2012, sia per quanto riguarda la corruzione e la concussione nella PA, sia per altri illeciti penali.

Nel corso dell'anno 2012 sono stati avviati vari giudizi con riferimento a vicende già oggetto di processo penale in cui vari carabinieri sono stati coinvolti, anche separatamente, in plurimi fatti delittuosi ed in particolare: spaccio di stupefacenti, peculato, corruzione, concussione, falso in atti pubblici. Sono stati richiesti vari danni sia di carattere patrimoniale diretto che per lesione dell'immagine della PA.. I danni richiesti ammontano complessivamente a circa Euro 140.000,00.

Ulteriore vicenda dannosa è relativa ad un luogotenente della Guardia di Finanza che è stato processato in sede penale per una pluralità di vicende concussive commesse nel corso di vari anni (definita ex art. 444 c.p.p.). In particolare lo stesso militare risulta aver costretto varie imprese a versargli somme indebite per "ammorbidire" i controlli o le contestazioni che faceva nell'ambito delle visite ispettive. Prima dell'avvio del giudizio di merito è stato richiesto ed ottenuto un sequestro conservativo nei confronti del responsabile, cautelando un credito erariale di oltre Euro 400.000,00.

Va segnalata, poi, la vicenda relativa ad una ipotesi di reato di peculato da parte di dipendente ACI in servizio presso il Pra di Milano. La stessa addetta allo sportello multifunzione faceva risultare dai registri di cassa delle correzioni sugli importi riscossi sottraendo la differenza alla cassa. L'azione della Procura, esercitata a titolo di responsabilità contabile, è stata avviata contestualmente all'esercizio

dell'azione penale in collaborazione con i colleghi della Procura Penale. Ciò ha consentito il tempestivo inizio dell'azione erariale con richiesta di sequestro, accolta dal Presidente e confermata in sede di convalida.

Una serie di vicende di rilevanza penale (corruzione per rilascio permessi di soggiorno) hanno coinvolto alcuni agenti di polizia in servizio presso la Questura di Milano. Il danno contestato dalla Procura a titolo di danno per interruzione del nesso sinallagmatico ammonta ad Euro 9.127,02 ed il danno all'immagine è stato quantificato equitativamente nello stesso importo.

Restando nell'ambito delle attività dannose penalmente rilevanti, costituenti manifestazione di strumentalizzazione e abuso delle funzioni pubbliche ricoperte, merita di essere segnalata una vicenda di particolare rilevanza, anche in ragione del numero delle persone coinvolte e degli effetti perniciosi prodotti sul patrimonio pubblico (già oggetto di attenzione mediatica da parte di vari organi di informazione), accaduta nell'ambito del territorio della Provincia di Pavia che ha interessato sia la locale Procura della Repubblica che la Procura contabile lombarda che hanno proceduto contestualmente ad attività di indagine in piena collaborazione, oggi sancita dal protocollo d'intesa sopra ricordato.

E' stato infatti scoperto un articolato e consolidato sistema truffaldino e frodatario realizzato da alcuni dipendenti dell'ASL di Pavia, in concorso con un notevole numero di privati cittadini, al fine di trarre in inganno e danneggiare l'INPS procedendo all'inserimento in via

telematica di una serie di nominativi non aventi diritto a pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento.

Per effetto delle suddette indagini, oltre ad una serie di misure cautelari restrittive della libertà assunte dal Tribunale penale nei confronti dei dipendenti infedeli dell'ASL, nel corso del 2012 la Procura contabile richiedeva ed otteneva, ancora prima della conclusione delle indagini preliminari penali, una serie di sequestri conservativi su vari immobili (fabbricati ad uso residenziale e box) e su vari conti correnti bancari intestati a quattro dipendenti dell'ASL di Pavia (unici soggetti aventi un rapporto di servizio con la P.A. e come tali convenibili innanzi al giudice contabile) costituenti il fulcro del sistema illecito organizzato per frodare l'amministrazione pubblica. Per effetto delle suddette misure cautelari è stata acquisita, a tutela del credito erariale, una garanzia di beni per quasi Euro 600.000,00.

Una indagine di particolare rilievo, sempre nell'ambito degli illeciti penali, ha riguardato un'estesa truffa per uso improprio della carta sconto benzina.

Numerose vertenze sono state aperte relativamente all'ipotesi dannosa consistente nella reiterata violazione, da parte di numerosi gestori di impianti di erogazione di carburante al dettaglio siti nei territori provinciali lombardi confinanti con la confederazione elvetica, della normativa di cui alla legge regionale lombarda n. 28 del 20 dicembre 1999 "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine".

Le indagini, svolte dai reparti territoriali della Guardia di Finanza di Como, Varese e Sondrio, coordinati dalle territorialmente competenti autorità giudiziarie penali, hanno consentito di accertare e reprimere, con sentenze, nella maggior parte di patteggiamento, singoli comportamenti penalmente rilevanti (truffa) consistenti nella fraudolenta violazione, da parte di numerosi gestori appunto, della normativa in parola, tali da permettere l'indebito incameramento di rilevanti somme di denaro a danno della Regione Lombardia che, con la cennata legge, aveva stabilito di regolamentare la materia, concedendo uno 'sconto' sul prezzo dei carburanti alla pompa da praticarsi in favore dei cittadini residenti nei territori di confine onde disincentivarli a recarsi in Svizzera a rifornirsi di carburante (sconto da finanziarsi con la rinuncia all'incasso di parte delle relative accise).

Le conseguenti indagini di questo requirente, che delegava all'uopo per i necessari approfondimenti ed accertamenti di competenza volti alla precisa determinazione degli esatti risvolti contabili (danno) i predetti reparti della Guardia di Finanza, consentivano di emettere, ad oggi circa una decina di inviti a fornire deduzioni, per un sinora accertato danno, per le casse regionali, di circa 245.000 Euro. E' stato altresì instaurato un rapporto collaborativo con la Regione Lombardia (settore Avvocatura) per un più compiuto riscontro delle attività ed ai fini del necessario coordinamento delle rispettive azioni risarcitorie.

La maggior parte dei presunti responsabili destinatari degli inviti a dedurre ha accettato di rifondere il danno così come accertato nell'atto pre-processuale (totalmente od in parte, a seconda delle singole

posizioni, in unica soluzione o, per i meno abbienti, attraverso il meccanismo rateale) senza addivenire alla citazione in giudizio, con un evidente risparmio in termini di costi processuali.

Una posizione è stata archiviata per avvenuta totale riparazione del danno, dopo la condanna penale, ad indagini contabili in corso.

Ad oggi, solo tre delle predette vertenze hanno raggiunto la fase del giudizio. La prima di esse ha visto la soccombenza del convenuto con l'accoglimento da parte della Sezione lombarda, ancorché parziale, della domanda attorea. Per le altre è stata fissata l'udienza di discussione della causa.

E' importante rilevare come la Sezione abbia riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di soggetti privati che, in virtù della loro adesione scritta al sistema regionale degli 'sconti', entravano a farne parte, ponendo in essere attività pubblica, seppur solo 'funzionalmente'.

2. LE FRODI COMUNITARIE E LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA

In materia di frodi comunitarie, sono stati elaborati, da parte di questa Procura, due controricorsi in Cassazione, che meritano di essere ricordati, relativamente a vertenze riguardanti una serie di truffe compiute ai danni dell'Unione Europea nell'ambito della gestione di alcuni progetti di ricerca finanziati, per svariate decine di milioni di euro, direttamente dalla Commissione Europea.

Al riguardo i convenuti hanno promosso presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione regolamento di giurisdizione ex

art. 41 c.p.c., con ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, affermando in via principale il difetto di giurisdizione del giudice italiano (a vantaggio di quello europeo - Tribunale di primo grado e Corte di Giustizia in appello) e in via subordinata il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti rispetto a quella del giudice ordinario.

La rilevanza della fattispecie dipende dal fatto che, per la prima volta, la Suprema Corte avrà a pronunciarsi sulla giurisdizione in fattispecie di danno direttamente causato all'Istituzione Comunitaria. Infatti, i finanziamenti indebitamente percetti, sono stati direttamente elargiti dalla Commissione europea, sulla base di bandi da essa direttamente emanati.

3. SANITA' E "MALPRACTICE"

In ambito sanitario vanno segnalati numerosi casi in cui sono stati attivati giudizi per danno indiretto cagionato ad Amministrazioni sanitarie ed ospedaliere in ragione di comportamenti gravemente negligenti serbati da medici.

Un primo gruppo ha riguardato un contenzioso "storico" di questa Procura, ovvero le citazioni relative al danno erariale cagionato da medici di medicina generale (MMG) in rapporto di convenzione/accreditamento con il SSN per condotta prescrittiva di farmaci assolutamente anomala (c.d. danno da iperprescrizione).

Si tratta di una fattispecie dannosa che vede la Procura impegnata da diversi anni (nel 2012 sono state depositate n. 5 citazioni).

In altre fattispecie di danno indiretto, è risultato che le Aziende Ospedaliere hanno dovuto risarcire pazienti danneggiati in conseguenza di interventi chirurgici eseguiti in modo palesemente scorretto.

Va segnalata, in proposito, la vicenda relativa ad una fattispecie di danno indiretto derivante dalla corresponsione di un risarcimento da parte dall'Azienda ospedaliera - Ospedale di Circolo di Melegnano - per una grave lesione colposa, accertata in sede civile, cagionata ad un paziente da un medico operante nella struttura sanitaria. L'assicurazione si è rifiutata di risarcire tale danno che è rimasto in capo alla struttura sanitaria. Il danno ammonta ad Euro 119.890,20, mentre un'altra vicenda ha riguardato la corresponsione di un risarcimento disposto dall'Ospedale S. Paolo di Milano per una grave lesione colposa cagionata ad una paziente da un medico operante nella struttura sanitaria, che è stato oggetto di una transazione per una somma rientrante nei limiti della franchigia prevista dal contratto di assicurazione.

Trattasi di un contenzioso in sensibile aumento anche considerando i sempre più frequenti correlati aspetti "penali": ciò allorquando a seguito di un'attività sanitaria infausta vengono irrogate agli operatori sanitari condanne penali per lesioni personali colpose o omicidio colposo.

A tale proposito appare peraltro doveroso segnalare la recente normativa "Balduzzi" (art. 3, co. 1 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv., con modif., in l. 8 novembre 2012, n. 189 ai sensi della quale "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non

risponde penalmente per colpa lieve") che avendo reso penalmente irrilevante la condotta degli esercenti la professione sanitaria improntata a colpa lieve (rilevando soltanto condotte gravemente colpevoli come anche la Cassazione sembrerebbe aver ritenuto, cfr. Cass. pen, Sez. IV, ud. 29 gennaio 2013) potrebbe aver introdotto una sorta di automatismo tra giudizio penale ed erariale.

Potendo infatti all'attualità essere comminate condanne penali per i reati di lesioni colpose e omicidio colposo per condotte gravemente colpevoli degli operatori sanitari responsabili di casi di malpractice, ne deriva che, dopo l'irrevocabilità della sentenza penale, il requisito psicologico della responsabilità erariale per colpa grave potrà ritenersi sussistente, emergendo significativi elementi probatori dalla condanna in sede penale.

Altra causa dell'incremento delle denunce di danno erariale per responsabilità medica - denunce più che raddoppiate rispetto all'anno 2011 e addirittura quintuplicate rispetto all'anno 2010 - è da individuare nell'aumento delle richieste risarcitorie da parte dei pazienti per violazione del c.d. consenso informato.

Sovente, infatti, le patologie riportate a seguito di un intervento medico chirurgico, pur se catalogabili in quelle statisticamente verificabili quali rischi post-operatori, sono comunque stigmatizzate sotto il profilo dell'omessa/incompleta informativa ex ante (c.d. consenso informato) che, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione, costituisce atto la cui omissione rende comunque illecita l'attività dell'operatore sanitario finanche nel caso di perfetta riuscita dell'intervento

stante la lesione di una consapevole autodeterminazione del paziente quale diritto fondamentale della persona (Cass., Sez. III, n. 16543/2011).

Correlata al fenomeno dell'aumento delle denunce, è infine la questione relativa alla copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile sanitaria, per la quale sarebbe opportuno immaginare delle soluzioni atte a garantire la copertura dei danni patiti dai pazienti assistiti dalle Aziende Ospedaliere regionali.

4. ENTI LOCALI: IN PARTICOLARE INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE, OPERE PUBBLICHE E DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso del 2012 la Procura ha svolto un'intensa attività istruttoria in tema di enti locali, sfociata in numerosi atti di citazione che hanno riguardato un intero spettro di operatività che va dalla responsabilità gestoria dei soggetti pubblici, alle opere pubbliche e ai debiti fuori bilancio, fino agli incarichi professionali e consulenze, il cui conferimento, se non rigidamente ancorato ai presupposti normativi e giurisprudenziali vigenti nella materia "de qua", è in grado di incidere fortemente e negativamente sull'uso delle risorse pubbliche.

Va segnalata la vicenda riguardante una ipotesi di danno per il **Comune di Milano** a seguito di falsa attestazione di presenza in ufficio da parte di alcuni dipendenti. Sulla base delle risultanze penali è stato contestato sia il danno diretto inteso come importo illecitamente percepito a titolo di stipendio

e di straordinario che il danno all'immagine. La fattispecie si caratterizza per la condanna in sede penale a titolo di concorso nel reato di truffa aggravata anche per il capo dell'ufficio con conseguente esercizio dell'azione erariale anche nei suoi confronti in solido con i dipendenti. Il danno è stato quantificato dalla Procura complessivamente in €. 78.505,54.

Un'altra vicenda ha riguardato una ipotesi di danno indiretto a seguito di numerose sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciate dal TAR Lombardia nei confronti del **Comune di Segrate** per l'affidamento reiterato senza gara del servizio di gestione della piscina comunale e dei servizi di natura commerciale collegati. La vicenda si caratterizza per la condanna del Comune anche in sede di giudizio di ottemperanza e per la revoca del commissario ad acta, cui il Tar imputa una colpevole omissione dei compiti affidati.

Va segnalata la vicenda riguardante l'ipotesi di danno indiretto al **Comune di Adro** a seguito della condanna in sede civile per comportamento discriminatorio imputabile alla condotta del Sindaco e della Giunta comunale per la sovraesposizione del simbolo leghista del Sole delle Alpi nella scuola pubblica di Adro. La vicenda è stata oggetto di grande attenzione mediatica e dell'intervento anche del Presidente della Repubblica. La procura ha quantificato il danno in €. 26.136,76 ma a seguito delle deduzioni presentate sono state scomutate alcune somme non attinenti ai fatti.

Alcune vicende attengono a fattispecie di danni contestate ai sindaci di piccoli o piccolissimi comuni (**Premolo** (BG), **Ponte Nossa** (BG), **Piario** (BG) e **Ranzanico** (BG)), in concorso con il

segretario comunale, per conferimento al summenzionato segretario della funzione di direttore generale ex art. 108 comma 4 del T.U.E.L. (i comuni erano in convenzione di segreteria per un determinato periodo di tempo). Il danno consiste nell'indennità di direzione generale indebitamente percepita, in quanto non risulta espletata la funzione che costituisce la competenza tipica del direttore generale, ovvero la redazione del Piano Esecutivo di Gestione (come ricordato dalle Sezioni di Appello della Corte dei Conti), nonché in presenza di modestissime esigenze di coordinamento del personale (altra funzione propria del direttore generale) ridotto dalle 5 ad un massimo di 10 unità nel comune più grande. In sostanza il segretario comunale percepiva 4 indennità di direzione generale per 4 comuni diversi pur non potendo essere che per brevi periodi presente in ogni comune (il suo tempo andava diviso secondo la convenzione di segreteria tra 4 comuni) e non avendo redatto per nessuno il PEG ovvero il compito principale cui è adibito il direttore generale dell'ente locale. L'importo contestato risulta pari a € 70.648,20 per Ponte Nossola, €51,051,20 per Premolo, €13.000 per Piario e 1.256,85 per Ranzanico oltre interessi e rivalutazione.

Va segnalata l'attribuzione di reiterate **consulenze professionali** a un professore universitario emerito per consulenza economico - finanziaria circa la valutazione della sostenibilità economica del Piano Integrato Intervento proposto da società privata per le ex aree ex Falck del comune di **Sesto San Giovanni** (MB). Le reiterate consulenze sono state conferite dal direttore generale del comune. La fattispecie di danno erariale contestata è determinata:

- dalla genericità ed indeterminatezza del disciplinare d'incarico che sostanzialmente rimette al consulente la definizione della prestazione;

- dal fatto che non risulta alcun elaborato scritto ad avvalorare l'utilità del contributo consulenziale ed ancora di più la sua necessità;

- nonché dal fatto che incarico sostanzialmente sovrapponibile era stato conferito a primarie società nazionali di advisory (prima Pricewaterhouse & Coopers e poi Deloitte), con una sostanziale superfetazione della consulenza.

I danni contestati nell'atto di citazione ammontato ad €180.000,00 pari ai notevolissimi compensi elargiti.

In tema di c.d. **patto di stabilità** e personale viene in evidenza la citazione relativa all'assunzione di n. 32 unità personale a tempo indeterminato nonostante il mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009 da parte del **Comune di Cremona**, per un danno contestato di Euro 1.172.459,09, a carico del sindaco, dei componenti giunta, del segretario generale e del dirigente competente.

Ai sensi dell'art. 76, c. 4, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, " *In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con*

soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"

Le disposizioni sul patto di stabilità interno sono state ritenute dalla Corte costituzionale il legittimo esercizio della potestà legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, disposizioni *"ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica"* (Corte cost., sent. 1.4.2001, n. 108).

In questa prospettiva gli enti locali *"sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea per garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita"* e a *"tal fine ... sono assoggettati alle regole del cosiddetto «Patto di stabilità interno», che, da un lato, indicano «limiti complessivi di spesa» e, dall'altro lato, prevedono «sanzioni volte ad assicurar[n]e il rispetto."* (Corte cost., sent. 28.4.2011, n.155).

Le disposizioni in tema di patto di stabilità hanno formato oggetto di pronunce di questa Corte dei Conti, che anche di recente hanno precisato che le assunzioni poste in essere in violazione del divieto normativo ridondano in danno erariale (C.Conti, Sez. giur. Lazio, sent. 30.4.2010, n. 976); e che la *"spesa conseguente alle illegittime assunzioni, in contrasto con i dettati normativi che prevedono limiti"* si sottrae a qualsivoglia *"valutazione di utilità conseguita dall'ente locale a seguito della prestazione lavorativa "contra legem".* (C.Conti, Sez. giur. Lazio, sent. 22.7.2008, n. 1216).

In definitiva, il comune di Cremona, nella misura in cui non ha rispettato le limitazioni sul patto di stabilità nell'anno 2009,

non avrebbe potuto disporre alcuna valida assunzione di personale per l'esercizio 2010.

Degna di nota è l'ipotesi di danno segnalata da un esposto dei gruppi consiliari di minoranza del **Comune di Uboldo** con i quali si stigmatizzava una deliberata operazione di compensazione di crediti/debiti tra il Comune stesso e un soggetto privato concessionario del centro sportivo comunale, compensazione tuttavia disposta in assenza dei presupposti di legge non essendo riconoscibili i contro-crediti del privato concessionario quali poste debitorie in capo all'amministrazione comunale. Lo stesso esposto, inoltre, ha denunciato un affidamento diretto a detto concessionario del centro sportivo comunale di lavori di straordinaria manutenzione del centro in violazione delle normative sull'evidenza pubblica.

Un'altra vertenza degna di essere segnalata, si riferisce ad danno di mancate entrate (€ 9.000,00) attribuito a un messo notificatore del **Comune di Ceranova**, cui erano stato tempestivamente consegnati dall'ufficio tributi degli avvisi di accertamento I.C.I., notificarli oltre i termini di decadenza di legge con conseguente presentazione di una istanza di autotutela da parte del privato destinatario della notifica tardiva cui seguiva l'annullamento d'ufficio di detti avvisi con consolidamento, in capo all'amministrazione comunale, di un danno da mancata entrata divenuta inesigibile.

Sempre nell'ambito della "*malagestio*" va rilevata la vicenda che attiene ad una fattispecie di danno erariale per l'illegittima attuazione di una procedura di progressione

economica del personale dalla posizione D1 giuridica alla posizione D3 giuridica imputabile ai componenti della Giunta del **Comune di San Vittore Olona**, alla Responsabile dell'Area Affari Generali ed ai componenti del nucleo di valutazione del personale e, in parte al Segretario Comunale che partecipava alla deliberazione giuntale senza nulla eccepire. Il danno al patrimonio comunale ammonta ad euro 117.859,90, oltre ad interessi e rivalutazione.

Nella categoria dei danni cagionati dal conferimento di incarichi esterni va ricondotta la citazione degli amministratori e del segretario comunale di **Gerenzano** che, pur in presenza di risorse umane interne, hanno fatto ricorso ad una consulenza.

Il danno pari ad euro 5.233,21 scaturisce dalla violazione della disciplina legale vigente in materia.

Il conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi di collaborazione esterna è dall'ordinamento subordinato a rigidi presupposti, che vogliono siffatti incarichi eccezionali rispetto alla regola, per cui la P.A. deve normalmente perseguire i propri compiti istituzionali avvalendosi del proprio personale (Corte dei Conti, Sez. I App., sent. n. 577 del 27.12.2011).

Pertanto, costituisce causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

In tema di personale è stata emessa anche una citazione per danno derivante da selezione c.d. verticale interamente riservata al personale dipendente.

L'amministrazione danneggiata è stata individuata nel **Comune di Rogno** e il danno, pari ad euro 9.334,17, posto a carico del segretario comunale e degli amministratori che hanno deciso e attuato la procedura.

A mente dell'art. 97, comma 3, della Costituzione la provvista dei pubblici dipendenti deve avvenire mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.

A tal riguardo, il Giudice delle leggi con giurisprudenza univoca ha sottolineato *"la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt. 51 e 98 Cost.,"* osservando *"come in un ordinamento democratico - che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento - il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione. Valore, quest'ultimo, in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 della Costituzione impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti"*; con l'ulteriore e importante specificazione che a siffatti principi non è *"sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia funzionale superiore"*. (C.Costituzionale, sent. 1 del 1999).

Questi principi sono stati ripresi e specificati nelle successive pronunce, costanti nell'affermare come *"una riserva*

integrale ai dipendenti già in servizio dei posti messi a concorso ... contraddice il carattere aperto della selezione. Questo rappresenta un elemento essenziale del concorso pubblico e il suo difetto costituisce lesione degli artt. 3 e 97 Cost. (C. Costituzionale, sent. 354 del 2010; in precedenza Sentenze n. 169 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009, n. 373 del 2002).

Sempre in tema di personale un'altra citazione ha visto come amministrazione danneggiata (per euro 389.503,98) il comune di **Pero** in conseguenza della condotta degli amministratori dell'ente e dei funzionari preposti, per la nomina di dirigenti a contratto ex art. 110, c. 2, del d.lgs. 267/2000 di due soggetti di categoria D (ex declaratoria di cui al CCNL comparto Regioni-Autonomie locali 31.3.1999) appartenenti ai ruoli dell'ente.

L'art. 110, c. 2, del d.lgs. 267/2000, ammette incarichi dirigenziali extra dotazione organica a tempo determinato solo "in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente.

La scelta di assegnare gli incarichi dirigenziali in parola a soggetti interni, viene allora a porsi in contrasto insanabile anche con la fonte legislativa.

In tema di **opere pubbliche** sono state emesse due citazioni, particolarmente significative.

Nella prima si contesta il danno erariale scaturente dall'adozione di diverse delibere di giunta comunale concernenti due distinti Programmi integrati di intervento (PII) del **Comune di Marcignago**, per un importo di Euro 295.990,95, posto a carico del Sindaco, dei componenti giunta comunale e del dirigente competente.

La citazione in parola consegue ad una segnalazione di danno erariale formulata dalla locale Sezione di controllo (deliberazione della Sezione controllo n. 1074/2010/PRSE).

Nell'ambito degli strumenti diretti a realizzare interventi di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, la legge regionale Lombardia n. 12 del 2005, artt. 87 ss., contempla i programmi integrati di intervento (PII).

Si tratta, in particolare, di strumenti diretti al miglioramento complessivo della qualità urbana con la finalità di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale e caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie d'intervento, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal concorso di risorse pubbliche e private.

In altri termini, e a fini descrittivi, i PII costituiscono una tipologia di strumenti con cui si attua la c.d. programmazione territoriale negoziata o consensuale.

I moduli di amministrazione consensuale trovano la loro disciplina generale nella legge 241 del 1990, che all'art. 11 disciplina gli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento amministrativo.

A tale disciplina legislativa fanno espresso riferimento le convenzioni a rogiti notarili in data 2.10.2006 e 15.9.2006 stipulate dal Comune di Marcignago con gli operatori economici Immobiliare M & G Srl e f.lli Tarantola Srl.

Per quanto interessa in questa sede, è sufficiente rilevare che agli accordi *de quibus* si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

In ordine agli effetti, gli accordi in questione sono quindi governati dai principi di impegnatività per le parti e vincolatività delle relative previsioni (art. 1372 cod.civ.).

Quanto previsto dalle succitate convenzioni è vincolante e impegnativo tanto per il comune di Marcignago quanto per le imprese contraenti, almeno sino a quando le stesse pattuizioni non vengano modificate all'esito dei procedimenti all'uopo previsti.

Inopinatamente, invece, la giunta comunale di Marcignago, per un verso, modifica in modo del tutto irrituale gli impegni già assunti dagli operatori economici e, per un altro verso, interviene in modo peggiorativo per l'ente, in quanto addossa alle finanze del comune oneri che avrebbero dovuto essere sopportati dalle imprese private.

Un'altra citazione ha riguardato il danno conseguente alla mancata realizzazione di opere pubbliche progettate con contestuale estinzione dei mutui già assunti con la Cassa DD.PP. per il finanziamento delle stesse opere. L'amministrazione danneggiata è il **Comune di Sorisole**, per un importo di Euro 226.365,58.

La citazione ha riguardato tutti i componenti consiglio comunale che hanno votato a favore dell'atto contestato.

Un altro gruppo di citazioni è relativo ai **debiti fuori bilancio** riconosciuti dai vari enti.

L'ordinamento ammette, a certe condizioni, il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti

dall'acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole giuscontabili.

Presupposti normativi per tale riconoscimento sono: 1) che i beni e i servizi siano stati acquisiti nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale; 2) che il riconoscimento sia limitato agli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente (art. 194, c.1, lett. e), d.lgs. 267/2000).

Per effetto del riconoscimento l'obbligazione di pagamento viene ad essere intestata all'ente pubblico, limitatamente peraltro alla parte riconoscibile: la parte eccedente, infatti, deve restare a carico dell'amministratore o del dipendente che hanno consentito la fornitura in modo contabilmente irregolare (art. 191, c.4, d.lgs. 267/2000).

In questa categoria sono riconducibili n. 2 citazioni.

La prima ha riguardato un danno di 39.000,00 euro cagionato al **Comune di Medole** dagli amministratori e da alcuni funzionari per il riconoscimento di un debito fuori bilancio ricollegato all'esecuzione di opere pubbliche risalente nel tempo.

L'ente, nonostante il decorso del termine prescrizione, ha comunque pagato l'appaltatore, riconoscendo altresì somme che non ne avrebbero potuto formare oggetto, ossia gli interessi e addirittura gli oneri dall'appaltatore sopportati per il rinnovo delle polizze fideiussorie.

Un'altra citazione concerne alcuni funzionari del **Comune di Uboldo** e scaturisce dal riconoscimento di un debito fuori bilancio di euro 11.385, 24 pagata dall'ente in seguito ad un contenzioso civile che ha visto l'amministrazione soccombente

in sede di giudizio civile azionato da un dipendente (appartenente alla PL) sottoposto ad un procedimento disciplinare connotato da diversi profili di illegittimità.

APPELLI

Nell'anno 2012 sono stati, tra gli altri, proposti da questa Procura regionale alcuni atti di appello, che si ritiene meritevoli di specifica segnalazione, soprattutto in tema di società pubbliche e di danno all'immagine.

Una tematica di notevole rilevanza in ordine alla gestione di risorse pubbliche e alla salvaguardia della finanza pubblica attiene all'impiego delle stesse mediante soggetti formalmente ed apparentemente privati, quali le società per azioni ovvero a responsabilità limitata, ma in realtà sostanzialmente pubblici.

In proposito va rammentato che la Procura Regionale aveva avviato alcune azioni in cui era stato chiesto il risarcimento per il danno subito direttamente da alcune società per azioni lombarde a partecipazione pubblica totalitaria ovvero maggioritaria e, nell'anno 2012, i relativi giudizi sono stati definiti con sentenze della Sezione Giurisdizionale con statuizione di difetto di giurisdizione del giudice contabile, sulla scorta dell'orientamento restrittivo inaugurato, non senza incertezze, dalla fine del 2009 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Al riguardo, peraltro, questa Procura Regionale ha provveduto, nel corso dell'anno appena trascorso, a proporre atti di appello avverse le suddette pronunce, ritenendo la soluzione delineata ad opera del giudice di primo grado del

tutto inappagante, apparendo necessario procedere ad approfondita analisi delle singole fattispecie dedotte in giudizio e ad un ulteriore sforzo interpretativo chiarificatore del complessivo quadro normativo ed ordinamentale entro il quale operano soggetti formalmente privati ma sostanzialmente pubblici al fine di pervenire ad una differente perimetrazione della giurisdizione contabile.

Ad avviso di questa Procura Regionale, oggi anche sulla scorta di un nuovo orientamento che appare profilarsi all'interno delle decisioni delle Sezioni centrali d'appello, in ordine alle società pubbliche maggioritarie e totalitarie pare debba essere affermata la giurisdizione contabile in forza di dati di diritto positivo nazionale quali l'art. 16 bis della legge n. 31/2008 (con cui è stato convertito il d.l. n. 248/2007) che si occupa espressamente della giurisdizione in ordine ad azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti di s.p.a. quotate con partecipazione pubblica minoritaria, ovvero l'art. 7 della legge 97/2001 in ordine all'obbligatorietà della comunicazione al Procuratore Regionale delle sentenze irrevocabili di condanna per i delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale emesse nei confronti dei dipendenti di "enti a prevalente partecipazione pubblica".

Si aggiunga inoltre che ulteriore dato significativo ed assolutamente determinante per la conclusione nel senso della sussistenza della giurisdizione contabile è rappresentato dal diritto comunitario ed in particolare dalle previsioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.) in materia di vincoli di bilancio e dall'art. 47 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea in ordine al principio di

effettività della tutela giurisdizionale assicurata a tutti i soggetti dell'ordinamento, tra i quali non possono essere escluse le persone giuridiche pubbliche.

Ai fini della giurisdizione, una soluzione volta a valorizzare essenzialmente la natura formalmente privata delle s.p.a. pubbliche appare oggi inappagante, essendo necessario cogliere la realtà effettiva sottesa all'utilizzo dello strumento societario, evitando così il rischio che le s.p.a. possano divenire uno schermo attraverso il quale possa di fatto realizzarsi una limitazione nella tutela del patrimonio pubblico.

Un altro appello significativo è quello incidentale proposto in tema di danno all'immagine per il reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico (art. 640, II, n. 1 c.p.), per il quale la Sezione aveva negato la configurabilità di un danno all'immagine, stante l'assenza nella fattispecie di un reato contemplato tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., così come previsti dall'art. 17, comma 30-ter del D.L. 78/2009, convertito nella legge 14 del 2009 (c.d. Lodo Bernardo).

Va segnalato, tuttavia, come alcune Sezioni giurisdizionali abbiano cercato e cerchino tuttora di aprire il varco ad opzioni ermeneutiche diverse, che facciano salva la possibilità di ricollegare la sussistenza del danno all'immagine anche alla commissione di delitti diversi da quelli previsti dalla novella del 2009 (vedi Sezione Toscana da ultimo n. 332 e 335/2012; Sezione Campania n. 992/2012; Sezione Lazio n. 1600/2011; III Sezione Giurisdizionale Centrale d' Appello n. 286/2012; I Sezione Giurisdizionale Centrale d' Appello n. 809/2012).

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE

L'attività della Procura della Corte dei conti è finalizzata ad ottenere, a conclusione del giudizio di responsabilità, un risarcimento in favore della Pubblica Amministrazione che ha subito un danno erariale e che diventa, quest'ultima, titolare del credito indicato nella sentenza di condanna.

Come riferito in precedenti relazioni il procedimento di esecuzione delle sentenze di condanna è disciplinato dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Il relativo procedimento viene, pertanto, gestito dalla Amministrazione danneggiata creditrice.

Ai sensi dell'art 7 del D.P.R. citato la PA che procede all'esecuzione è tenuta a comunicare tempestivamente al Procuratore regionale competente per territorio l'inizio della procedura indicando il relativo responsabile e successivamente a comunicare l'evoluzione e la conclusione del procedimento di propria competenza, specificando modalità e tipologia delle partite rimosse, quelle assoggettate a ritenuta sul trattamento economico (retribuzione, pensionistico o trattamento di fine rapporto) e quelle date in carico al concessionario per la riscossione.

Si ricorda che l'amministrazione può procedere, come previsto dall'art. 2 del D.P.R. cit., ove non si addivenga ad un immediato recupero dell'intero importo oggetto di condanna, al

recupero rateizzato nei confronti del dipendente e anche all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto.

In relazione alla esecuzione delle sentenze, va rilevato che il sistema delineato non sempre appare approntato alla massima efficienza in quanto non tutte le Amministrazioni creditrici sono dotate di idonei apparati organizzativi, professionalità e dotazioni organiche adeguate per dare incisività e concreta effettività al recupero del credito erariale. Le amministrazioni non sempre hanno capacità di stare in giudizio e di seguire le procedure esecutive e le conseguenti eventuali fasi di opposizione delle stesse, dinanzi al giudice ordinario, dovendo spesso far ricorso ad avvocati esterni all'amministrazione con indubbi ulteriori costi aggiunti e con esiti incerti dei giudizi.

Attraverso un apposito Ufficio di monitoraggio istituito presso la Procura regionale, si è cercato di responsabilizzare le Amministrazioni, ricordando la responsabilità amministrativa in cui possono incorrere i soggetti tenuti al recupero del credito erariale sia nei casi di ritardi o inerzie nell'acquisizione degli importi sia nei casi in cui vengano prescritte o comunque lese le ragioni del credito erariale.

In tale contesto il ruolo della Procura regionale tiene conto delle comunicazioni di cui all'art 7 del D.P.R. cit. che devono pervenire dalle Amministrazioni interessate; tali comunicazioni costituiscono l'inizio della attività di monitoraggio che prosegue con i successivi dati sulle relative procedure avviate dalle Amministrazioni, portando spesso a richieste di aggiornamento e, in rari casi, anche al sollecito dei relativi adempimenti.

In casi particolari di sofferenza nel recupero dei crediti, la Procura si è avvalsa anche della collaborazione e della attività di accertamento della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia tributaria - al fine di verificare la consistenza e l'entità del patrimonio del debitore.

Per quanto riguarda l'andamento dei recuperi, nel periodo 2008-2012, a seguito delle decisioni di condanna definitive, risultano recuperati dalle Pubbliche Amministrazioni della Lombardia € 17.231.314,92 , comprensivi delle definizioni agevolate di cui all'art. 1, commi 231- 232 - 233 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, di cui € 2.492.520,47 riferentesi all'anno 2012.

Va rilevato, comunque, che la c.d. "riparazione spontanea", cioè il recupero economico a seguito di istruttoria, ovvero a seguito di invito a dedurre, ha portato ad un risultato positivo, anche se inferiore all'anno precedente, rendendo superflua la successiva fase giudiziale, contribuendo pertanto ad un risparmio di risorse economiche e di personale.

RINGRAZIAMENTI

Prima di concludere sento il dovere di esprimere il mio ringraziamento agli attuali colleghi della Procura, con i quali condivido l'esercizio della funzione requirente, per l'impegno profuso e l'elevata professionalità, che ha permesso un risultato di lavoro particolarmente lusinghiero.

Un particolare e vivo ringraziamento va al personale amministrativo che ha collaborato in maniera encomiabile con i magistrati di questa Procura.

Un ringraziamento ai colleghi della Sezione Giurisdizionale, le cui pronunce (quale ne sia l'esito per le azioni della Procura) continueranno ad elaborare una giurisprudenza meditata, significativa ed autorevole.

Il più sentito grazie va poi all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza che, con abnegazione e spirito di servizio, lottano quotidianamente contro gli sprechi di denaro pubblico e tutelano gli interessi dello Stato – Comunità.

Uno speciale saluto desidero poi rivolgere ai rappresentanti della classe forense, le cui doti di dottrina e di professionalità, nonché la tradizione di impegno civile, hanno da sempre caratterizzato la loro azione in un leale confronto con questa Procura.

Segnalo, infine, l'azione meritoria svolta dagli Organi di Informazione, che hanno sempre illustrato con chiarezza e precisione all'opinione pubblica l'attività di questa Procura, fornendo, non di rado, significativi spunti d'indagine per l'esercizio dell'azione contabile.

Accingendomi alla conclusione vorrei rammentare, a breve distanza dalla conclusione delle celebrazioni per il 150° anniversario dall'istituzione della Corte, il ritratto che ne fece il Procuratore Generale Michelangelo Troglia nel 1862 in uno dei passaggi più significativi del suo discorso di insediamento definendo la Corte dei Conti: "eminente Magistratura, custode vigile della pubblica fortuna, e giudice sovrano della gestione di ogni funzionario e di ogni agente di riscossione, (che) siede all'apice del sistema finanziario ..."

Che le predette parole siano sempre nella mente e nei cuori di tutti coloro che sono chiamati ad operare per il bene della Corte e del paese, consci del fondamentale ruolo attribuito alla magistratura contabile sin dalla sua origine nell'ambito dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano e delle aspettative che i cittadini vi ripongono come baluardo della legalità.

Concludo, chiedendo al Sig. Presidente, di voler dichiarare ufficialmente aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2013 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia.

Milano, 21 febbraio 2013

Antonio Caruso